

[Home](#) Contributo per il funzionamento ART – 2015

Contributo per il funzionamento ART – 2015

In base al [DPCM 2 aprile 2015](#) di approvazione, ai fini dell'esecutività, della [deliberazione dell'Autorità 27 novembre n. 78/2014](#), si comunicano le seguenti modalità di versamento del contributo relativo al 2015 dovuto dai soggetti operanti nei settori del trasporto.

Sulla base della normativa sopra richiamata, sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui importo contributivo è pari od inferiore ad € 6.000,00 (euro seimila).

Sono altresì escluse dal versamento le società in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con “finalità liquidative”.

I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno versare due terzi del contributo dovuto, entro il termine del 30 aprile 2015, il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 novembre 2015.

Tenuto conto che il DPCM 2 aprile 2015 di approvazione della misura del contributo annuale dovuto per l'anno 2015 è stato trasmesso per le vie brevi il 9 aprile 2015, il pagamento dei primi due terzi dell'importo del contributo dovuto può essere effettuato, senza sanzioni, entro e non oltre il 29 maggio 2015

Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità di Regolazione dei Trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621.

Nella causale del versamento devono essere specificati:

- a. l'anno di riferimento (“CONTRIBUTO TRASPORTI ANNO 2015”);
- b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del Codice civile anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

I soggetti tenuti al versamento del contributo, entro i termini previsti, rispettivamente, per l'acconto relativo ai due terzi dell'importo e per il saldo finale, devono dar notizia all'Autorità dell'avvenuto pagamento accedendo all'[area riservata](#).

Nell'[area riservata](#), cui si accede previo accreditamento, sono presenti ulteriori informazioni, le modalità di calcolo del contributo dovuto e le eventuali modalità di invio delle comunicazioni relative al pagamento effettuato.

Si ricorda che il mancato o parziale pagamento del contributo entro i termini del 29 maggio 2015 per l'acconto relativo ai due terzi dell'importo e del 30 novembre 2015 per il saldo finale comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito alle attività di controllo, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

E' comunque fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale conguaglio a valere sul contributo dovuto per l'anno 2016.

Per informazioni o supporto scrivere a contributo@autorita-trasporti.it.